

Art. 14.

14.1

Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra

Sopprimere l'articolo.

14.2

Bisinella, Calderoli

Sopprimere l'articolo.

14.3

Malan

Sopprimere l'articolo.

14.4

Fazzone

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 14 – 1. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da un numero di componenti pari al numero dei comuni ricadenti nel territorio provinciale».

14.5

Borioli, Stefano Esposito, Fornaro, Manassero, Broglia, Chiti, Cirinnà, D'Adda, Favero, Elena Ferrara, Mauro Maria Marino, Pezzopane, Vaccari, Zanoni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14 – 1. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente: "Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da:

a) ventiquattro membri nelle province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) venti membri nelle altre province".

2. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.

1. L'articolo 75 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

"1. Il consiglio provinciale è eletto, contestualmente alla elezione del presidente, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

2. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo. Le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

3. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

4. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

5. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

6. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

7. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1,2,3,4, ... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendo li in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

9. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

10. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 7.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

13. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato».

14.6

Fazzone

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – 1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

- a) 24 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
- b) 20 consiglieri nelle altre Province.

2. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.

3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: "assoluta", al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

7. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.»

14.7

Bruni, D'Ambrosio Lettieri

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14 – 1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

- a) 24 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
- b) 20 consiglieri nelle altre Province.

2. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.

3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: "assoluta", al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

7. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267».

14.8

Eva Longo, De Siano, Fasano, Cardiello, Sibilìa, Perrone, Piccinelli, Alberti Casellati

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – 1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

- a) 24 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
- b) 20 consiglieri nelle altre Province.

2. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.

3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: "assoluta", al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

7. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267».

14.9

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – 1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

- a) 24 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
- b) 20 consiglieri nelle altre Province.

2. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.

3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: "assoluta", al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

7. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267».

14.10

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Barani, Compagnone, D'Anna, Davico, Langella, Milo, Ruvolo, Scavone

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – 1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

- a) 24 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
- b) 20 consiglieri nelle altre Province.

2. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.

3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: "assoluta", al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

7. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267».

14.11

Bisinella, Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – 1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

- a) 24 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
- b) 20 consiglieri nelle altre Province.

2. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.

3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuati ve per l'elezione dei consigli provinciali.

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: "assoluta", al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

7. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267».

14.12

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – 1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

- a) 24 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
- b) 20 consiglieri nelle altre Province.

2. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.

3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nominagli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la

Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: "assoluta", al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

7. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia trovano applicazione, fintanto che compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia in materia di competenze e funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267».

14.13

Maurizio Rossi, Luigi Marino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – 1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

- a) 24 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
- b) 20 consiglieri nelle altre Province.

2. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.

3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: "assoluta", al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

7. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267».

14.14

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – 1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e, inoltre, da:

- a) 24 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
- b) 20 consiglieri nelle altre Province.

2. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.

3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono assicurare una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: "assoluta", al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

7. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267».

14.15

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – 1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

- a) 24 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
- b) 20 consiglieri nelle altre Province.

2. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.

3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono predisporre una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: "assoluta", al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

7. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.».

14.16

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – 1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

- a) 24 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
- b) 20 consiglieri nelle altre Province.

2. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.

3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono contenere un numero equiparato di candidature tra uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia designa gli assessori tra i membri del Consiglio provinciale.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attraverso cui procedere all'elezione dei consigli provinciali.

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole "e provinciale".

6. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: "assoluta", al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

7. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.».

14.17

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 1.

14.18

Sibilia

Sopprimere il comma 1.

14.19

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1 sostituire le parole: «è composto da» con le seguenti: «comprende il».

14.20

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1 sostituire le parole: «è composto» con le seguenti: «è formato».

14.21

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1 sostituire le parole: «sedici componenti» con le seguenti: «venti componenti».

14.22

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1 sostituire le parole: «sedici componenti» con le seguenti: «quindici componenti».

14.23

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1 sostituire le parole: «con popolazione superiore a 700.000 abitanti» con le seguenti: «con popolazione superiore a 850.000 abitanti».

14.24

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire le parole: «con popolazione superiore a 700.000 abitanti» con le seguenti: «con popolazione superiore a 800.000 abitanti».

14.25

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1 sostituire le parole: «con popolazione superiore a 700.000 abitanti» con le seguenti: «con popolazione superiore a 600.000 abitanti».

14.26

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1 sostituire le parole: «con popolazione superiore a 700.000 abitanti» con le seguenti: «con popolazione superiore a 750.000 abitanti».

14.27

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1 sostituire le parole: «da 300.000 a 700.000 abitanti» con le seguenti: «da 450.000 a 650.000 abitanti».

14.28

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1 sostituire le parole: «da 300.000 a 700.000 abitanti» con le seguenti: «da 400.000 a 850.000 abitanti».

14.29

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1 sostituire le parole: «da 300.000 a 700.000 abitanti» con le seguenti: «da 400.000 a 750.000 abitanti».

14.30

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1 sostituire le parole: «da 300.000 a 700.000 abitanti» con le seguenti: «da 350.000 a 850.000 abitanti».

14.31

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire le parole: «da 300.000 a 700.000 abitanti» con le seguenti: «da 350.000 a 800.000 abitanti».

14.32

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire le parole: «da 300.000 a 700.000 abitanti» con le seguenti: «da 350.000 a 750.000 abitanti».

14.33

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire le parole: «da 300.000 a 700.000 abitanti» con le seguenti: «da 350.000 a 700.000 abitanti».

14.34

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1 sostituire le parole: «300.000 abitanti» con le seguenti: «550.000 abitanti».

14.35

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1 sostituire le parole: «300.000 abitanti» con le seguenti: «500.000 abitanti».

14.36

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire le parole: «300.000 abitanti» con le seguenti: «450.000 abitanti».

14.37

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire le parole: «300.000 abitanti» con le seguenti: «400.000 abitanti».

14.38

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire le parole: «300.000 abitanti» con le seguenti: «200.000 abitanti».

14.39

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire le parole: «300.000 abitanti» con le seguenti: «250.000 abitanti».

14.40

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire le parole: «300.000 abitanti» con le seguenti: «350.000 abitanti».

14.41

Sibilia

Sopprimere il comma 2.

14.42

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 2.

14.43

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dieci anni».

14.44

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «nove anni».

14.45

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «otto anni».

14.46

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sette anni».

14.47

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sei anni».

14.48

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le parole: «cinque anni».

14.49

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le parole: «quattro anni».

14.50

Piccoli, Marin, Zanettin

Al comma 2, sostituire la parola: «due», con la parola: «quattro».

14.51

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le parole: «tre anni».

14.52

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le parole: «ventiquattro mesi».

14.53

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 3.

14.54

Sibilia

Sopprimere il comma 3.

14.55

Fazzone

Al comma 3, sostituire le parole: «è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della provincia.» con le seguenti: «è eletto dai cittadini a suffragio diretto ed universale».

14.56

Pizzetti, *relatore*

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale».

14.57

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 4.

14.58

Sibilia

Sopprimere il comma 4.

14.59

Fazzone

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'elezione avviene sulla base di liste composte da candidati, sottoscritte da almeno il 10 per cento degli aventi diritto al voto».

14.60

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

14.61

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

14.62

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

14.63

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

14.64

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

14.65

Sibilia

Sopprimere il comma 5.

14.66

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 5.

14.67

Fazzone

Al comma 5, sostituire le parole: «Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.» con le seguenti: «Nelle liste i due sessi devono adeguatamente essere rappresentati in misura paritaria».

14.68

De Petris

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «5. Ciascuna lista di candidati deve comprendere una pari presenza di uomini e donne, ovvero una differenza al massimo di una unità, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione».

14.69

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire le parole: «superiore a due terzi» con le seguenti: «non inferiore a due terzi».

14.70

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire le parole: «50 centesimi» con le seguenti: «70 centesimi».

14.71

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire le parole: «50 centesimi» con le seguenti: «60 centesimi».

14.72

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire le parole: «50 centesimi» con le seguenti: «40 centesimi».

14.73

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire la parola: «esso» con le seguenti: «quest'ultimo».

14.74

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire la parola: «riduce» con le seguenti: «provvede a ridurre».

14.75

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire la parola: «cancellando» con le seguenti: «in modo da cancellare».

14.76

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire le parole: «in modo da» con le seguenti: «al fine di».

14.77

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire le parole: «all'esito della» con le seguenti: «in seguito alla».

14.78

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 prima della parola: «inammissibile» inserire la seguente: «dichiarata».

14.79

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 prima della parola: «inammissibile» inserire la seguente: «considerata».

14.80

Sibilia

Sopprimere il comma 6.

14.81

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 6.

14.82

Fazzone

Sopprimere il comma 6.

14.83

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 6 sostituire le parole: «primi cinque anni» con le seguenti: «primi sette anni».

14.84

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 6, sostituire le parole: «primi cinque anni» con le parole: «primi sei anni».

14.85

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 6, sostituire le parole: «primi cinque anni» con le parole: «primi tre anni».

14.86

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 6, sostituire le parole: «primi cinque anni» con le parole: «primi quattro anni».

14.87

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 7.

14.88

Sibilia

Sopprimere il comma 7.

14.89

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, sostituire le parole: «dalle ore otto» con le parole: «dalle ore dieci».

14.90

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, sostituire le parole: «dalle ore otto» con le parole: «dalle ore nove».

14.91

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, sostituire le parole: «dalle ore otto» con le parole: «dalle ore sette».

14.92

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, sostituire le parole: «alle ore dodici» con le parole: «alle ore sedici».

14.93

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, sostituire le parole: «alle ore dodici» con le parole: «alle ore quindici».

14.94

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, sostituire le parole: «alle ore dodici» con le parole: «alle ore quattordici».

14.95

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, sostituire le parole: «alle ore dodici» con le parole: «alle ore tredici».

14.96

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, sostituire le parole: «antecedente la votazione» con le parole: «anteriormente alla».

14.97

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7 sostituire le parole: «antecedente la» con le parole: «prima rispetto alla».

14.98

Sibilia

Sopprimere il comma 8.

14.99

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 8.

14.100

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 8 sostituire le parole: «con voto diretto» con le parole: «a suffragio diretto».

14.101

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 8 sostituire la parola: «attribuito» con le parole: «da attribuire».

14.102

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 8 sostituire le parole: «in un'unica giornata» con le parole: «in due giornate».

14.103

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 9.

14.104

Sibilia

Sopprimere il comma 9.

14.105

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 9 sostituire le parole: «di votazione» con la parola: «elettorali».

14.106

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 9 sostituire le parole: «fornite a cura dell'ufficio» con le parole: «distribuite dall'ufficio».

14.107

Fazzone

Al comma 9 sopprimere le seguenti parole: «in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 9. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica».

14.108

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 9, sostituire le parole: «colori diversi» con le seguenti: «tonalità differenti».

14.109

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 9, sostituire la parola: «diversi» con la seguente: «diversificati».

14.110

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 9, sostituire la parola: «colore» con la seguente: «tonalità».

14.111

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 9, sostituire le parole: «in cui sono in carica» con le seguenti: «in cui risiedono».

14.112

Sibilia

Sopprimere il comma 10.

14.113

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 10.

14.114

Fazzone

Al comma 10, sopprimere le parole: «che viene ponderato ai sensi dell'articolo 5, commi 8, 9 e 10».

14.115

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 11.

14.116

Sibilia

Sopprimere il comma 11.

14.117

Fazzone

Al comma 11, sopprimere la parola: «ponderata».

14.118

Fazzone

Al comma 11, sopprimere le parole: «appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità. è eletto il candidato».

14.119

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 11 sostituire le parole: «è proclamato eletto il candidato più giovane» con le seguenti: «si ricorre al ballottaggio».

14.120

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 11 sostituire le parole: «è proclamato eletto il candidato più giovane» con le seguenti: «si va al secondo turno».

14.121

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 11 sostituire le parole: «più giovane» con le seguenti: «di età inferiore».

14.122

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 12.

14.123

Sibilia

Sopprimere il comma 12.

14.124

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 12 sostituire le parole: «i seggi che rimangono vacanti» con le seguenti: «ove rimangono seggi vacanti».

14.125

Fazzone

Al comma 12, secondo periodo, sopprimere la parola: «Non».

14.0.1

Borioli, Stefano Esposito, Fornaro, Manassero, Broglia, Chiti, Cirinnà, D'Adda, Favero, Elena Ferrara, Mauro Maria Marino, Pezzopane, Vaccari, Zandoni

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Elezioni di secondo grado degli organi di governo delle Province
e commissariamento delle Province in scadenza)

1. In sede di prima applicazione, le elezioni di secondo grado degli organi di governo delle province sono convocate in modo che il nuovo consiglio provinciale sia insediato entro il 30 settembre 2014.

2. Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano comunque in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio provinciale. I commissariamenti delle Province in cui si è già verificato lo scioglimento del consiglio provinciale sono prorogati fino all'insediamento del nuovo consiglio provinciale.

3. I commi 325 e 441 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati».

14.0.2

Borioli, Stefano Esposito, Fornaro, Manassero, Broglia, Chiti, Cirinnà, D'Adda, Favero, Elena Ferrara, Mauro Maria Marino, Pezzopane, Vaaccari, Zandoni

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Determinazione dei collegi e modalità attuative per l'elezione
dei consigli metropolitani)

1. Con decreti del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui

all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani».